

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1950

(68ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti passati a ruolo mediante pubblico concorso con una qualifica inferiore a quella che avevano da contrattisti » (N. 1116):

TOMMASINI, <i>relatore</i>	Pag. 686, 687
CORBELLINI	687
CONTI	687, 688
PARATORE	687
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	687
FERRARI	687
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	688

(Seguito della discussione e approvazione):

« Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (N. 1021-Urgenza)

PARATORE	684, 686
SIMONINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	684

GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	Pag. 685
TOMMASINI	685
RAJA	685
FERRARI	686

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Massini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Interviene alla riunione l'onorevole Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Sono altresì presenti l'onorevole Simonini, Ministro della marina mercantile, il senatore Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro, e il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (N. 1021-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una anticipazione di 500 mi-

lioni di lire a favore della Cassa Nazionale per la previdenza marinara ».

L'onorevole Commissione ha ascoltato nella precedente riunione la relazione dell'onorevole Mastino, il quale proponeva la sostituzione dell'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

È concessa da parte dello Stato, in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, una anticipazione nella misura di lire 500 milioni, senza gravame di interessi, da congruarsi con gli oneri gravanti a carico dello Stato per effetto di disposizioni di legge concernenti la previdenza dei lavoratori marittimi.

PARATORE. Devo fare subito presente che il disegno di legge in esame è collegato con altro provvedimento che trovasi all'esame della Camera dei deputati. Quello sottoposto al nostro esame provvede alla copertura finanziaria, quello in discussione alla Camera è il provvedimento organico che stabilisce il trattamento di pensione per i marittimi.

Poichè, in dipendenza del trattamento di pensione, il fabbisogno della Cassa nazionale non è più di 500 milioni, ma di 1400 milioni, il provvedimento in esame va nuovamente articolato in modo che tenga conto della situazione.

PRESIDENTE. Come ha fatto presente l'onorevole Paratore, in seguito alla modifica del disegno di legge concernente il trattamento ai marittimi, provvedimento che si trova dinanzi alla Camera dei deputati, si è reso necessario, d'accordo col Ministro della marina mercantile e col Ministro del tesoro, variare l'intero disegno di legge, che è attualmente dinanzi alla nostra Commissione.

L'articolo primo del disegno di legge verrebbe pertanto sostituito con il seguente:

Art. 1.

« È concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, una anticipazione nella misura di lire 1.400 milioni, senza gravame di interessi, rimborsabili in quindici annualità costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 ».

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Se l'onorevole Commissione me lo consente, vorrei in sintesi rifare la storia di questi 500 milioni che sono diventati 1.400. Si tratta di questo.

L'anno scorso, in luglio, in seguito ad un accordo sindacale intervenuto fra i rappresentanti degli armatori e quelli dei lavoratori del mare, si concertò — con l'intervento del Ministro della marina mercantile e del Sottosegretario di Stato per il lavoro — un determinato aumento delle pensioni marittime. Per coprire la spesa, si era stabilito che gli armatori dovessero versare una determinata somma che costituiva un rimborso in ritardo di contributi che gli armatori avrebbero dovuto pagare negli anni precedenti e che non avevano mai pagato. Naturalmente, per poter dare valore a questo accordo sindacale, cioè per poter indurre tutti gli armatori a pagare, perchè non per tutti si può fare appello alla buona coscienza, si era deciso di trasformare questo accordo sindacale in legge.

A conti fatti, però, anche con i contributi che gli armatori avrebbero dovuto pagare, non si copriva la spesa necessaria, ed allora il Ministro della marina mercantile, per conto della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ricorse al Tesoro, non per chiedere una sovvenzione a fondo perduto, ma per chiedere la copertura di un credito che la Cassa marinara ha nei confronti del Tesoro, per contributi che esso deve per conto dei marittimi chiamati e richiamati alle armi. Per far fronte, dunque, alle richieste di anticipo da parte dei pensionati marittimi, che hanno veramente bisogno e che costituiscono una categoria benemerita — il presidente Cappa non ha bisogno che io glielo dica — ricorsi al Tesoro chiedendo un anticipo su questa somma. Soltanto che, a differenza di quanto si era detto in un primo tempo, anzichè parlare di anticipazione sul dovuto, si disse che era un prestito restituibile.

Successivamente, tradotto in legge questo insieme di accordi sindacali — nella legge che è stata già approvata dalla Commissione della Camera e che verrà nei prossimi giorni alla Commissione del Senato — si è ritenuto necessario l'intervento dello Stato non più per 500 milioni, ma per 1.400 milioni.

Noi abbiamo avanzato al Tesoro la domanda di questo ulteriore finanziamento, sempre in conto dare del Tesoro alla Cassa nazionale di previdenza marinara. Purtroppo, non siamo ancora in condizioni di presentare il conto preciso del credito della Cassa marinara, poichè vi è in questo settore, per la Cassa marinara, come per tutti questi Istituti che sono amministrati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, un certo disordine amministrativo che non ci consente appunto di presentare la fattura. Si calcola, ad ogni modo, che siano come minimo due miliardi che il Tesoro dovrebbe a copertura del suo dare.

Intanto, di comune accordo, abbiamo deciso di chiedere che questi conti siano chiusi. In attesa, per far fronte alle esigenze prospettate, abbiamo proposto e proponiamo, d'accordo con il Tesoro, che questi 500 milioni siano elevati a 1.400 milioni, intendendosi che la somma viene data a titolo di prestito rimborsabile in quindici anni senza gravame di interessi.

Ecco perchè stiamo qui a presentarvi questa modifica alla legge; per coprire, cioè la somma che è necessaria per far fronte alla corrispondenza delle pensioni fino al 31 dicembre 1950, secondo la legge approvata ieri dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Desidererei chiedere una spiegazione, e cioè se lo spostamento da 500 a 1.400 milioni importa anche la eliminazione dell'emendamento proposto dal senatore Mastino, il quale parlava di anticipazione da congruarsi con gli oneri gravanti a carico del Tesoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge sulla contabilità di Stato non ammette compensazioni tra crediti dello Stato ed eventuali crediti di privati o di enti pubblici nei confronti dello Stato. L'istituto della compensazione non è assolutamente ammesso. In ogni caso, poi, noi siamo di fronte ad una situazione creditoria della Cassa marinara che sull'an può tranquillizzare, ma sul *quantum* non ci tranquillizza affatto.

Abbiamo tutti interesse, e Stato e Istituto nazionale di previdenza sociale, che questi conti siano acclarati. Ma se noi concediamo alla Cassa un prestito congruabile, la Cassa i conti non li farà mai. Se noi, viceversa, impor-

remo alla Cassa di rimborsare, sarà interesse della Cassa acclarare celermente le sue eventuali ragioni di credito nei confronti del Tesoro.

Queste sono le ragioni per cui non possiamo accettare il conguaglio.

TOMMASINI. Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Commissione di finanze e tesoro, rese complete da quelle dell'onorevole Ministro Simonini, e dopo le delucidazioni dell'onorevole Sottosegretario Gava, mi pare che la sostanza sia questa: che siamo passati soltanto da 500 milioni a 1.400 milioni, poichè i 500 milioni erano rimborsabili in cinque annualità, i 1.400 milioni sono rimborsabili in quindici annualità.

Io credo, però, che sia questa una occasione, non importa se manca il Ministro interessato, per ribadire il concetto che tutta la contabilità della Previdenza sociale deve essere aggiornata, e non soltanto in confronto della Cassa nazionale per la previdenza marinara, poichè noi abbiamo sentito, in sede di bilancio del Ministero del lavoro, come questo Istituto non funzioni.

PARATORE. Non è più previdenza.

TOMMASINI. Noi abbiamo un Istituto che amministra miliardi e miliardi e che non funziona assolutamente. Quindi, credo che sia opportuno mettere a verbale che la 7ª Commissione, confortata dal parere del Presidente della Commissione finanze e tesoro, nel prendere atto di queste varianti, formuli un rinvio severo e meditato, perchè l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia messo al passo, sia messo in condizioni di rispondere di fronte allo Stato e di fronte ai privati. (*Approvazioni*).

RAJA. Il problema delle pensioni per i marittimi deve essere risolto ed anche urgentemente, perchè non dobbiamo continuare a dare al Paese la sensazione che noi risolviamo i problemi che interessano le classi lavoratrici sotto la pressione di scioperi o di agitazioni.

È inutile che ci richiamiamo al vecchio progetto di legge e all'emendamento Mastino, perchè esso poteva avere un fondamento ieri e non più oggi quando è stato già votato dalla Commissione della Camera dei deputati un provvedimento che consacra quel che stiamo facendo oggi noi. Dico pertanto che non resta altro alla nostra Commissione, di fronte alla

necessità di risolvere questo problema che è diventato increscioso, che approvare il nuovo testo proposto e così aumentare da 500 a 1.400 milioni la somma anticipata.

PARATORE. Non si tratta in realtà di un aumento, perchè se si fosse trattato di aumento di spesa io mi sarei opposto.

La questione è che provvedimenti del genere si debbono prendere d'accordo con il Ministro del tesoro. Se questo provvedimento fosse stato a suo tempo adottato d'accordo con il Ministro del tesoro, non si sarebbe caduti in equivoci e non sarebbero stati indicati 500 milioni, bensì 1.400 milioni. Ogni provvedimento consimile — ripeto — deve assolutamente aver fin dall'inizio la sanzione del Tesoro.

FERRARI. È evidente che sulla procedura forse avremmo qualcosa da dire anche noi, ma, come è sempre nostra abitudine, vediamo la sostanza di questa legge, e sulla sostanza siamo anche noi d'accordo. Mi compiaccio che il Presidente della Commissione di finanze abbia portato la sua adesione così completa, senza riserve, a questo disegno di legge. Come ha rilevato giustamente il collega Raja, è bene che noi non diamo la sensazione al Paese di accedere alla approvazione di provvedimenti soltanto quando siamo sotto la pressione dell'ultimo momento.

Le considerazioni da fare sono che, nella realtà, questo disegno di legge è logico, legittimo e risponde effettivamente a reali necessità.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, una anticipazione nella misura di lire 1.400 milioni, senza gravame di interessi, rimborsabili in quindici annualità costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 1.400 milioni di lire, di cui al precedente articolo, viene destinata una aliquota delle maggiori entrate di

cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo provvedimento), per lire 500 milioni, ed un'altra aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione per l'esercizio suindicato (ottavo provvedimento) per lire 900 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti passati a ruolo mediante pubblico concorso con una qualifica inferiore a quella che avevano da contrattisti » (N. 1116).

PRESIDENTE. Passiamo ora al n. 5 dell'ordine del giorno che reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti passati a ruolo mediante pubblico concorso con una qualifica inferiore a quella che avevano da contrattisti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Non è difficile persuadersi della necessità di questa legge.

Si tratta della posizione in cui è venuta a trovarsi, in un determinato periodo, una categoria di contrattisti. Gli ingegneri che avevano la qualifica di allievo ispettore contrattista, siccome non vedevano la possibilità di concorsi per il passaggio in ruolo, preoccupati di trovare una sistemazione, hanno preso parte a concorsi per qualifiche inferiori e sono diventati di ruolo. È venuta poi la legge per la sistemazione dei contrattisti con effetto retroattivo, e che cosa è accaduto? Che essendo co-

storo già di ruolo non hanno potuto essere sistemati, mentre quelli che avevano disertato i concorsi o che, pur partecipandovi, non erano riusciti, hanno avuto la nomina con effetto retroattivo. Io vi prego pertanto di approvare questo disegno di legge che costituisce un atto di riparazione e di giustizia.

CORBELLINI. Era così giusto e sentito un disegno di legge del genere, che era meglio farlo prima.

CONTI. È un provvedimento del C.L.N.!

PARATORE. Evidentemente, poichè è un provvedimento che non può non destare illa-rità, è da affermare che ci si doveva pensare prima. Ad ogni modo il disegno di legge comporta anche delle conseguenze finanziarie.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei sapere quali sono le conseguenze relative all'organico.

TOMMASINI, *relatore*. Le conseguenze relativamente a questo punto sono minime, inquantochè si tratta, voi capite bene, del passaggio di questi agenti da una categoria di ruolo ad un'altra categoria di ruolo.

Questa gente è già soggetta ad oneri ed attività finanziarie inerenti a quella determinata qualifica. Ora la differenza si volatilizza, perchè ad esempio, il regolamento del personale stabilisce per gli allievi ispettori un periodo di due anni sempre nel gruppo A ma nel grado VII ferroviario che corrisponde allo stesso grado VII in cui si trovano questi agenti. Poi stabilire altri due anni nel grado VI. Quale è il gravame che ne deriva alla Amministrazione? Non credo che si arrivi a cento persone. Comunque l'onere si volatilizza e questo debbono tener presente i custodi della nostra finanza.

PARATORE. Lei, onorevole Tommasini, è competente in materia ferroviaria. Per quanto riguarda la parte finanziaria mi lasci dire che dinanzi ad un disavanzo così ingente, quale è quello dell'azienda ferroviaria per il 1949-50, ogni centesimo ha un significato.

TOMMASINI, *relatore*. Se è vero — mi permetta di dirle onorevole Paratore — che ogni centesimo ha un significato, c'è anche una giustizia che ha un significato che può superare anche il significato di un centesimo.

PARATORE. Scusi, onorevole Tommasini, ma se noi dovessimo applicare la giustizia a

tutti coloro che stanno male, porteremmo le finanze dello Stato al fallimento.

FERRARI. Faccio osservare all'onorevole Paratore che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

PARATORE. Ciò può chiudere la bocca all'onorevole Pella e all'onorevole Gava, ma non a me.

FERRARI. Mi rammarico che il Presidente della 5ª Commissione permanente sia in tale posizione di animo. La consuetudine del controllo rigoroso che ha delle nostre finanze lo porta anche a non essere d'accordo con il Ministero relativamente a questo progetto. Sotto il profilo della spesa, che è quello che interessa il senatore Paratore, si tratta, però, di una entità così modesta da non dover sollevare preoccupazioni.

L'onorevole Tommasini ha parlato di 100 unità; posso assicurare che si tratta di un numero minore. Forse la metà, con delle differenze di stipendio che sono di poche migliaia di lire.

Ma io tengo altresì a dire una parola di chiarimento a seguito di una osservazione che ha fatto l'onorevole Conti. Si tratta — dice l'onorevole Conti — di un disegno di legge nato in un periodo caotico per il nostro Paese, periodo dei C.L.N. Io preciso la posizione. È un progetto di legge che è stato approvato e firmato dal Ministro Corbellini, ma che va attribuito al mio Ministero. Ora questo periodo non ha nulla a che vedere con quello dei C.L.N. La responsabilità la assumo in pieno, contando di avere la adesione del Ministro Corbellini. Il disegno di legge riguarda una necessità di servizio: avevamo un gruppo di 12-13 mila unità, per la massima parte addette al movimento, che esistevano come a sè stanti e che invece con la legge sono state assorbite alle dirette dipendenze del Ministero, divenendo così funzionari dello Stato. Questa era la situazione e non era più possibile continuare a mantenerli nella posizione di contrattisti. Io ho dovuto sollevare delle eccezioni alla Direzione delle ferrovie proprio perchè era ancora in piedi questa struttura che rappresentava una anomalia non esistente in nessun altro Paese, credo, all'infuori dell'Italia.

Penso che l'osservazione fatta dall'onorevole Conti sia stata dettata dalla non conoscenza del problema. Ci tenevo pertanto a chiarire questo punto e a precisare che è dovere di giustizia mettere questi pochissimi nella posizione che compete loro. D'altra parte non vi poteva essere motivo di remora da parte nostra di mettere i contrattisti nella posizione che loro spettava, e che, soprattutto è necessaria per il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario.

Ora vi sono alcuni di questi che, prevenendo la legge, hanno assunto una loro posizione attraverso concorsi. Ecco il motivo dell'attuale legge.

CORBELLINI. Il problema è stato posto poichè la sistemazione dei contrattisti ha avuto luogo con effetto retroattivo. Nelle more della discussione, dei bravi giovani hanno detto: ci sono i concorsi, signor Ministro, che cosa facciamo? Ed io ho risposto: fate gli esami.

Questi signori hanno fatto gli esami di concorso con gli estranei ed hanno vinto il concorso e sono stati sistemati in ruolo prima di quegli altri. Poi è venuta la sistemazione della massa con data retroattiva e quei diligenti che avevano vinto i concorsi hanno avuto una data di anzianità inferiore a quella degli altri, che pure sono passati in ruolo. Allora si è detto: almeno costoro abbiano anzianità pari a chi non ha fatto gli esami. Tanto è vero che alcuni di questi giovani volevano dare le dimissioni, per rientrare nell'altra categoria.

CONTI. Sono contento, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ferrari, che quest'altro fatto non sia stato commesso dal C.L.N.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Non ho inteso la relazione dell'onorevole Tommasini, ma concordo ad ogni modo con quanto ha esposto l'onorevole Corbellini.

Non mi sembra che sia questo un disegno di legge che meriti una grande discussione, poichè è una situazione molto chiara e semplice. Non entriamo nel merito di quella tale legge del 1947 che sistemava a ruolo i contrattisti. La legge è stata fatta e ne ha beneficiato un notevole gruppo di contrattisti. Non ne hanno beneficiato proprio coloro che diligentemente avevano sostenuto un concorso per passare a ruolo e che in seguito, come ricordava l'ono-

revole Corbellini, volevano dare le dimissioni per ritornare contrattisti e beneficiare della suddetta legge. È, in realtà, un problema di giustizia: si tratta di un disegno di legge di modesta portata, ma che rappresenta una soluzione di giustizia a favore di quei contrattisti che hanno vinto i concorsi e sono entrati in ruolo e poi si sono visti superare da altri che si erano avvantaggiati di una legge con effetto retroattivo. Prego quindi l'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra che il problema sia stato ampiamente dibattuto, se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura dei singoli articoli:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunciare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'articolo 1.

(*È approvato.*)

Art. 3.

Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Gli agenti che ritorneranno nella posizione di contrattista in base agli articoli 1 e 2 della presente legge e che abbiano i requisiti per prendere parte ai concorsi interni banditi in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 667 del 9 luglio 1947, possono presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti anche dopo la scadenza dei termini fissati dal relativo bando.

Qualora i concorsi interni ai quali i predetti agenti avrebbero avuto titolo a partecipare siano stati già espletati, gli agenti medesimi potranno prendere parte al primo concorso che verrà bandito o eventualmente ad uno in corso di espletamento. Gli agenti riconosciuti idonei verranno, a seconda del punteggio riportato, sistemati a ruolo, in eccedenza, dalla stessa data dell'approvazione delle graduatorie di merito relative ai concorsi cui avrebbero potuto partecipare, prendendo posto, in tal caso, dopo l'ultimo nominato a ruolo in base ai posti resisi disponibili come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, oppure inclusi dopo l'ultimo della graduatoria stessa.

Nell'eventualità che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fossero stati ultimati tutti i concorsi previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire apposito concorso, con le modalità previste dallo stesso decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, per gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 e coloro che saranno riconosciuti idonei verranno nominati a ruolo secondo i criteri di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Di questo articolo io proporrei la soppressione, in modo da ritornare a quella che è la regola vigente nel nostro sistema giuridico, cioè della entrata in vigore delle leggi dopo i quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Chi approva la proposta di soppressione dell'articolo 5 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.